

n. 22/2017

Roma, dicembre 2017

## L'INCLUSIONE O MENO DEL COSTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL T.A.E.G.

*Excursus giurisprudenziale.*

### Premessa.

Negli ultimi anni un numero crescente di risparmiatori/consumatori sta facendo ricorso al prestito per supplire ad esigenze immediate di spesa, ponendo il credito al consumo tra le principali fonti di finanziamento attualmente in uso.

In un simile scenario, entrando in gioco esigenze di salvaguardia dei consumatori, si rende necessario far chiarezza sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), quale sintesi dei costi connessi al contratto di finanziamento e quale fulcro di riferimento per il consumatore.

I costi facenti parte del costo complessivo del credito devono infatti essere inseriti nel TAEG allo scopo di garantire al risparmiatore/consumatore l'opportunità di comparare con consapevolezza e prudenza le varie offerte dei finanziatori presenti sul mercato, scegliendo quello che gli offre le condizioni migliori.

Sono state molteplici e a volte contrastanti, le valutazioni circa la necessità di includere o meno le polizze assicurative nel calcolo del TAEG e su cosa debba intendersi per polizza obbligatoria, con inevitabili ripercussioni anche in tema di superamento del tasso soglia.

\*

### 1. Il contesto normativo.

Il **D.M. Tesoro del 08.07.1992**, all'art. 2 c. 3 prevede che *"Nel calcolo del TAEG sono inclusi:*

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;*
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;*
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;*
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore [...]"*.

Tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9.02.2011, come sancito dalle Istruzioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia il 29.07.2009<sup>1</sup>; con il D.Lgs. 141/2010 è stata poi recepita la **Direttiva 2008/48/CE** che ha introdotto la nozione di costo totale del credito per il cliente<sup>2</sup> e modificato l'**art. 121 TUB, ai punti e) e m)**<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Sez. VII, par. 4.2.4.

<sup>2</sup> Cfr. Direttiva 2008/48/CE, art. 3, punto g): Il costo totale del credito per il consumatore è pari a *«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi*

\*

## **2. Esame delle problematiche applicative e interpretative.**

Dall'interpretazione delle norme indicate si evince che le spese assicurative devono essere inserite nel TAEG soltanto quando obbligatorie.

Come affermato da molteplici Collegi Arbitrali<sup>4</sup>, *“in un contratto di finanziamento concluso con il consumatore, il costo di una polizza assicurativa obbligatoria deve essere incluso nella clausola di determinazione del Taeg. Se questo non avviene, la clausola è affetta da nullità ai sensi dell'art. 125-bis, c. 6 TUB<sup>5</sup> e di conseguenza diventa applicabile il*

---

*con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».*

<sup>3</sup> Cfr. TUB, art. 121, punto e): «il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Punto m): «nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».

<sup>4</sup>Cfr. ABF, Collegio di Roma, 13.03.05; Collegio di Coordinamento, n. 1430/16; Collegio di Roma, 05.10.17.

<sup>5</sup> Cfr. TUB, art. 125-bis, co. 6: «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, [...] non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».

*tasso sostitutivo legale previsto dal comma 7° della medesima disposizione”<sup>6</sup>.*

L'intermediario sarà tenuto quindi a rideterminare gli importi dovuti dal consumatore, che avrà diritto di agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito vedendosi restituita l'eccedenza versata, oltre interessi legali dai singoli versamenti.

Tuttavia la circolare ISVAP - B.d'I. n. 106596/2015 ha evidenziato delle criticità relative a polizze “facoltative” che di fatto sistematicamente vengono abbinate all'erogazione di un prestito<sup>7</sup>.

Tali considerazioni hanno spinto verso la presa di coscienza che, al di là di quanto indicato nel contratto di assicurazione, occorre valutare di volta in volta se effettivamente la polizza sia da ritenersi di fatto “obbligatoria” o meno, non essendo l'espressa qualificazione come facoltativa

---

<sup>6</sup> Cfr. TUB, art. 125-bis, co. 7: «Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi».

<sup>7</sup> Cfr. Circolare ISVAP-Banca d'Italia 16.08.17: «dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall'IVASS e dalla Banca d'Italia sono emersi casi in cui l'erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest'ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all'80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze».

di per sé sufficiente e decisiva per considerare una polizza come tale<sup>8</sup>.

Varie sono tuttavia le problematiche interpretative che si pongono, tanto che talvolta i Collegi Arbitrali hanno ritenuto opportuno disporre la rimessione delle controversie al Collegio di Coordinamento, in considerazione della particolare importanza della questione e dell'esigenza di evitare i contrasti interpretativi tra i collegi territoriali, che si sono registrati ad esempio in riferimento al beneficiario delle prestazioni assicurative e nei casi di previsione di un recesso a favore del cliente<sup>9</sup>.

Il Collegio di Coordinamento, con due recentissime pronunce<sup>10</sup>, ha delineato il seguente principio di diritto: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece **carattere obbligatorio**, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un*

<sup>8</sup> Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 8128/15; n. 735/16; n. 8009/16; Collegio di Napoli, n. 3417/14; n. 798/16; n. 6797/16; n. 7811/16; Cass. n. 3645/07.

<sup>9</sup> Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10617/17: «Non mancano pronunce dei Collegi territoriali che escludono la natura obbligatoria della polizza assicurativa connessa al finanziamento qualora il beneficiario sia lo stesso debitore, ritenendo necessario che sia il finanziatore il destinatario delle prestazioni assicurative (Cfr. Collegio di Napoli, n. 7215/16; Collegio di Roma, n. 2600/15; 8009/16; 1284/16) o qualora sia riconosciuto al debitore/assicurato la possibilità di recedere dal contratto di assicurazione (Cfr. Collegio di Roma, n. 8009/16)».

<sup>10</sup> Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10621/17; n. 10617/17.

*requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte; è consentito al ricorrente [mutuatario, n.d.r.] assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata<sup>11</sup>;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente [mutuante, n.d.r.] è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza<sup>12</sup>;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito,*

<sup>11</sup>Cfr. Trib. Milano, n. 6505/17.

<sup>12</sup>Cfr. ABF, Collegio Napoli, n.230/15; n. 3066/16.

per tutto il corso del finanziamento”<sup>13</sup>.

\*

### **3. Considerazioni conclusive.**

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile affermare che l’inclusione nel TAEG del costo della polizza assicurativa obbligatoria prescinde dal dato formale della qualificazione ad essa attribuito.

In base ai principi di diritto sopra enunciati, il consumatore potrà ben dimostrare l’esistenza di un nesso funzionale tra la polizza definita facoltativa e il finanziamento, tale da far presumere l’effettiva obbligatorietà della stessa con conseguente nullità della clausola, così come l’intermediario potrà riaffermarne il valore facoltativo fornendo elementi di prova di segno contrario.

In caso di contestazione bisognerà porre particolare attenzione alla concatenazione dei vari aspetti. Ad esempio, per provare la facoltatività di una polizza non è sufficiente la produzione di contratti con terzi se non si fornisce la prova del merito creditizio di tali soggetti<sup>14</sup> (il rischio di solvibilità costituisce infatti uno dei principali indici per compiere la valutazione del merito creditizio<sup>15</sup>).

E ancora, se le coperture assicurative vengono prestate come un “pacchetto inscindibile” che preclude ogni valutazione distinta in termini di obbligatorietà e facoltatività delle diverse garanzie, si rischia, in presenza di indici

<sup>13</sup>Cfr. Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d’Italia, Sez. VII, par. 2.

<sup>14</sup> Cfr. ABF, Collegio di Roma, 05.10.2017.

<sup>15</sup> Cfr. Art. 124-bis TUB; ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10617/17.

presuntivi, la qualificazione come obbligatorio dell’intero prodotto<sup>16</sup>.

Sono inoltre indici di obbligatorietà: l’assicurare il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente; il pagamento del premio in via anticipata dall’intermediario per conto del cliente, che poi lo rimborsa secondo il piano d’ammortamento convenuto; la chiara incidenza della polizza sulle condizioni del finanziamento nonostante l’avvenuta comparazione dei costi complessivi da sostenere con o senza assicurazione<sup>17</sup>.

Oltre a quanto precede, una non corretta indicazione dei costi che concorrono alla determinazione del TAEG, potrebbe infine comportare, in sede di ricalcolo volto all’inclusione dei costi assicurativi, che il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) superi anche il tasso soglia con ripercussioni in termini di usurarietà<sup>18</sup>.

Avv. Manuela Massera  
Studio Legale Mannocchi & Fioretti  
Sede di Roma

*Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.*

<sup>16</sup> Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10617/2017.

<sup>17</sup> Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 2600/15.

<sup>18</sup> Cfr. App. Milano, n. 3283/13 e n. 1070/14; Trib. Padova, 14.03.2014; Trib. Busto Arsizio, n. 18/2011; Trib. Reggio Emilia, 04.12.2014 e n. 976/2015; Cass., n. 8806/2017.